

Comune di Bareggio
Città Metropolitana di Milano

Organo di revisione

Verbale n. 66 del 21.12.2022

OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022

L'Organo di revisione ha esaminato la determinazione avente ad oggetto "Costituzione del fondo risorse decentrate personale dipendente anno 2022", cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;

Visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8, 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.Lgs.n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

l'Organo di revisione raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2022 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 557 (o 562) della legge n. 296/2006;
- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;

approva

l'allegata certificazione alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2022 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Bareggio, lì 21.12.2022

L'Organo di revisione

Dott. Massimiliano Balconi

Dott.ssa Maria Tamborini

Dott.ssa Maria Grazia Zanni

Documento firmato digitalmente

**Comune di Bareggio
Città Metropolitana di Milano**

L'Organo di revisione

Oggetto: Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2022.

L'Organo di revisione del Comune di Bareggio nelle persone di Massimiliano dott. Balconi presidente, dott.ssa Maria Grazia Zanni componente, dott.ssa Maria Grazia Tamborini componente;

Premesso

- Che in data 20.12.2022 il Responsabile del settore Affari Generali, dott. Leonardo Baroni, ha trasmesso copia della propria determinazione n. 200 del 20/12/2021 avente ad oggetto: *"Determinazioni in merito alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2022 - parte stabile e parte variabile"*;
- Che il citato Responsabile ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi, allegando la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- (DISPOSIZIONE VALIDA PER I COMUNI) Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- D.M. 17/03/2020;

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio

2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. **Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;**

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;***

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori é effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

“A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

(DISPOSIZIONE VALIDA PER I COMUNI)

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per

remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Viste:

- La delibera di Giunta comunale n. 208 del 19/12/2022 con la quale sono stati definiti i criteri di quantificazione del fondo per il periodo in esame (anno 2022) ed in particolare la volontà dell'amministrazione di incrementare il fondo, nel limite previsto dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, utilizzando i commi 41 e 52 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018;
- La determinazione n. 200 del 20/12/2022 del Responsabile del settore Affari Generali con le quali si è provveduto a determinare le quote residue (di parte stabile) dell'anno precedente da portare in incremento del fondo di cui trattasi;
- La determinazione n. 200 del 20/12/2022 del Responsabile del settore Affari Generali con le quali si è dato atto della quota di straordinario, al netto delle ore compensate, non utilizzato nell'anno precedente destinato ad incrementare il fondo di cui trattasi;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo 2022, redatta dal Responsabile del settore Affari Generali e trasmessa all'Organo di revisione.

Preso atto della quantificazione del “fondo”, come definita con determinazione n. 200 del 20/12/2022 a firma del Responsabile del settore Affari Generali, come di seguito esposto:

INSERIRE TABELLA ALLEGATA EXCEL

Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 21 maggio 2018 - Anno 2022	
DESCRIZIONE	IMPORTI
a) Risorse stabili soggette a limitazione	
(1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (ART. 67 C.1 CCNL 2018)	249.339,37
(2) (A DEDURRE) RISORSE DESTINATE NEL 2017 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)	
(3) R.I.A. E ASSEGNI AD PERSONAM NON PIU' CORRISPOSTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	6.957,86
(4) EVENTUALI RISORSE RIASSORBITE (ART. 2, C. 3, D.LGS. 30 MARZO 2001, n. 165)	
(5) ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TRASFERITO	
(6) RIDUZIONI STABILI DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	

¹ In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

² Gli enti possono destinare apposite risorse:

a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).

(7) MAGGIORI TRATTAMENTI ECONOMICI PER INCREMENTO STABILE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE	
(8) TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO (ART. 20, D.LGS. 75/2017)	
(9) (A DEDURRE) EVENTUALI DECURTAZIONI (personale trasferito a seguito esternalizzazione mensa)	20.412,02
(10) (A DEDURRE) DECURTAZIONE PERMANENTE DAL 2015	18.230,06
Totale risorse stabili soggette a limitazione	217.655,15
b) Risorse stabili non soggette a limitazione	
(11) DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME (ART. 67, C.2, LETT. B), CCNL 21.5.2018)	4.490,59
(12) € 83,20 PER UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015 (ART. 67, C.2, LETT. A), CCNL 21.5.2018)	6.988,80
Totale risorse stabili non soggette a limitazione	11.479,39
TOTALE RISORSE STABILI	229.134,54
c) Risorse variabili soggette a limitazione	
(13) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)	
(14) RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, LETT. P), D.LGS 446/1997)	
(15) INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 67, C.4, CCNL 21.5.2018)	25.242,07
(16) MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	
(17) PERSONALE DELLE CASE DA GIOCO - (ART. 63, C. 3, LETT. G), CCNL 21.5.2018)	
(18) COMPENSI UNA TANTUM (FRAZIONE DI R.I.A.) PER PERSONALE CESSATO (ART. 67, C.3, LETT. D), CCNL 21.5.2018)	28,25
(19) CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE (ART. 67, C. 5, CCNL 21.5.2018)	1.000,00
(A DEDURRE) DECURTAZIONI DEL FONDO - RISORSE VARIABILI	2.970,93
Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, D.Lgs. 75/2017)	23.299,39
d) Risorse variabili non soggette a limitazione	
(20) EVENTUALI RISORSE RESIDUE ANNI PRECEDENTI - (ART. 68, C.1, CCNL 21 MAGGIO 2018)	14.161,08
(21) RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, C. 1, LETT. K); ART. 16, COMMI 4-5-6, DL 98/2011)	
(22) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)	152.500,00
(22bis) INCENTIVI PER ACCERTAMENTO ENTRATE (Art. 1, comma 1901, della Legge 30.12.2018 n. 145)	23.193,12
(23) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)	
(24) EVENTUALI RISPARMI DELLA GESTIONE DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - (ART. 67, C. 3, LETT. E), CCNL 21.5.2018)	1.491,86
(25) INTEGRAZIONE DEL FONDO PER TRASFERIMENTI DI PERSONALE - (ART. 67, C. 3, LETT. K), CCNL 21.5.2018)	
(26) COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	
Totale Risorse variabili non soggette a limitazione	191.346,06
TOTALE RISORSE VARIABILI	214.645,45
TOTALE	443.779,99
TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO	240.954,54
(A SOMMARE) FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO (SOLO PER ENTI SENZA DIRIGENZA)	97.800,95
TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO	338.755,49
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 (comprensivo del fondo relativo alla retribuzione di posizione e risultato delle P.O.)	338.755,49

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere dei equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2022 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2022 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 118 del 29/12/2021;

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2022 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2022, nel limite dell'importo complessivo di euro 338.755,49.

Data 21.12.2022

L'Organo di revisione

Dott. Massimiliano Balconi

Dott.ssa Maria Tamborini

Dott.ssa Maria Grazia Zanni

Documento firmato digitalmente